



Lucattelli Eleonora

Repertorio n. 3793

Raccolta n. 2661

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre
alle ore diciassette e minuti trenta.

In Castiglione del Lago, Piazza Gramsci n. 1, presso la Sala
Consiliare del Comune di Castiglione del Lago.

Avanti a me dottoressa ELEONORA LUCATELLI, notaio residente
in Passignano sul Trasimeno ed iscritto nel Distretto Notari-
le di Perugia

E' PRESENTE

CELLINI GIANLUCA nato a Panicale il 28 gennaio 1969 ivi resi-
dente in viale della Libertà n. 47, codice fiscale: CLL GLC
69A28 G308G.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, agendo in qualità di Vi-
ce-Governatore e come tale legittimato a rappresentare la
"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA TAVERNELLE - VALNESTORE" - es-
sendo il Governatore Baldini Maurizio impossibilitato a pre-
senziare - con sede a Panicale (PG), Frazione Tavernelle,
viale della Libertà n. 71, codice fiscale 94149880547 iscrit-
ta al n. 906 nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato ai sensi della L.R. 25 maggio 1994 n. 145, domi-
ciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, mi
dichiara che in questo giorno luogo ed ora è riunita in se-

Registrato a Perugia
in data 09/11/2020
al numero 21231
serie 1T
per euro Esente

conda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assem-

blea straordinaria degli associati della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica statuto per adeguamento in attuazione del D.lgs 117/2017;

2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per volere unanime dei presenti, il comparente il quale constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e tempi previsti dallo statuto sociale in prima convocazione in data odierna alle ore 10:00 ed in seconda convocazione in data odierna alle ore 16:00;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- sono presenti in proprio o per delega n. ventiquattro associati su un totale di quarantaquattro associati aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" nel quale sono individualmente indicati.

Le deleghe, dopo essere state controllate dal Presidente e da questi ritenute valide, vengono ritirate e rimarranno conservate tra gli atti della Confraternita;

per il Magistrato è presente il Vice Governatore in persona

di esso comparente e dei signori:

- Bielli Orfeo nato a Piegaro il 19 maggio 1954;
- Corradini Alessandro nato a San Venanzo il 17 agosto 1954;
- Marchesi Roberto nato a Perugia il 30 maggio 1955;
- Mariani Stefania nata a Panicale il 27 gennaio 1966;
- Vittori Mario nato a Montegabbione il 5 aprile 1953;
- tutti i confratelli intervenuti sono regolarmente iscritti nel Sodalizio e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, sui quali gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; assemblea i cui quorum godono della semplificazione di cui all'art. 101 comma 2 D.lgs 117/2017.

Preliminarmente l'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente i capi posti all'ordine del giorno, stante la volontà degli associati di esaurire la discussione in unico contesto.

Pertanto, prendendo la parola, il Presidente illustra agli intervenuti gli argomenti posti all'ordine del giorno esponendo all'assemblea la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni) di adeguare lo statuto vigente alla menzionata normativa, come peraltro richiesto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie

d'Italia con la circolare del 3 dicembre 2018 e successiva

del 6 febbraio 2019 e come peraltro già preliminarmente deliberato con l'assemblea ordinaria tenutasi in data 27 novembre 2019.

Il Presidente, tenuto conto di quanto appena enunciato, informa l'assemblea circa la necessità di approvare il nuovo statuto, redatto dai Confratelli nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore e del modello base fornito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per atto pubblico.

Di tale statuto, rimasto depositato presso la sede dell'Ente, ai fini della conoscibilità, che si compone di numero 51 (cinquantuno) articoli, il Presidente da lettura ai presenti.

A questo punto, terminata l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e preso atto che le modifiche proposte sono conformi allo "statuto tipo", dichiara aperta la discussione sulle stesse.

Dopo attenta discussione, messo in votazione l'ordine del giorno l'assemblea, con il voto favorevole espresso verbalmente dell'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) Di approvare integralmente, in ogni suo articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

La preventiva autorizzazione della Confederazione Nazionale

delle Misericordie d'Italia ai sensi dell'art 44 dello statu-

to è stata resa nella circolare della medesima Confederazione Nazionale in data 6 febbraio 2019, sopra citata.

Le disposizioni dello Statuto approvato che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore diciotto.

* * *

La parte dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 e ss. del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini delle volture conseguenti alla modifica della denominazione il comparente dichiara che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili ma dei beni mobili registrati risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la

lettera "**C**" nel quale sono individualmente indicati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva, lo conferma e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto e minuti cinque.

Consta di due fogli scritti in maggior parte con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano sopra sei pagine per l'intero e sin qui della presente.

F.to Cellini Gianluca

F.to Eleonora Lucattelli Notaio

CONFRATERNITA MISERICORDIA TAVERNELLE-VALNESTORE

Generalità completa				Residenza				annotazioni	
N°	Data degli esami di 1° Soccorso	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	n.	
0001	27 12 2013	BALDINI	MAURIZIO	24/03/1982	Pesania (PG)	BLDMR282C24G4781	Via Casali Basso	27	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0002	27 12 2013	BANELLA	GETTRINA	20/11/1948	Pesania (PG)	BNLGT48860G308S	Via Tavernelle	35	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0003	27 12 2013	BELLI	ALVARO	05-08-1946	Pesania (PG)	BRLLV48M0G3081W	Via Tavernelle	35	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0004	27 12 2013	BURICO	ANNA	04-02-1944	Pesania (PG)	BRNNMA4B4G4308J	Via Palladio	2	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0005	27 12 2013	CERBONI	PACOLA	20/02/1965	Pesania (PG)	CRBPA46680G4785	Via F.lli Cenci	1	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0006	27 12 2013	CONGUEDES SIRIACO	IRITA	15-08-1958	Brasile	CRNRT59M552602T	Via Giovanni Verga	57	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0007	27 12 2013	CORRADINI	ALESSANDRO	17-06-1964	San Venzano (TR)	CRNLSAM17381M	Fonte Luna	15	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0008	27 12 2013	DI BONITO	DOMENICO	16/12/1966	Prossedi (NA)	DBNDNC68716G964Q	Via Luigi Longo	12	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0009	27 12 2013	DI PRISCO	GIOVANNA	23/09/1987	Prossedi (NA)	DFRGNW67163G964I	Via L. Longo	12	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0010	27 12 2013	FERRAGUZZI	FRANCESCA	16-11-1948	Pesania (PG)	FRFRNC48356G308Q	Via della Libertà	35	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0011	27 12 2013	FERRICELLI	ALBERTO	01/04/1987	Marsilano (PG)	FRRT87D01E975V	Via G. Garibaldi	57	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0012	27 12 2013	MARASCILLO	GABRIELE	09/05/1975	Sozzana	MSRGR75092133D	Via Amerigo Vesputi	17	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0013	27 12 2013	MARIANI	STEFANIA	27-01-1996	Pesania (PG)	MRNFTN66A67G308U	Via S. Angelo	54	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0014	27 12 2013	MASIRINI	MATTIA	10/10/1991	Pesania (PG)	MSRGT298146G601S	Via S. Vincenzo	56	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0015	27 12 2013	MELONI	LUIGI	31-07-1971	Sozzana	MNLGUT1312133Z	Via Po della Fratta	28	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0016	27 12 2013	MONTGIOVE	ANGELO	16-04-1961	Pesania (PG)	MNTNGL61D16G601O	Via Palmiro Togliatti	7	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0017	27 12 2013	MONTGIOVE	ANNA CHIARA	16-04-1991	Pesania (PG)	MNTNCH81D55G601E	Via Palmiro Togliatti	7	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0018	27 12 2013	PINZO	ATTILIA	01/11/1950	Pesania (PG)	PNZTTL503416G601O	Via A. Frank	3	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0019	27 12 2013	POSTI	GIUSEPPE	14-07-1938	Pesania (PG)	POSTGP298146G601S	Via L. Longo	33	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0020	27 12 2013	RAGNI	MARIO ALESSANDRO	08-08-1948	Pesania (PG)	RGNM148M08G478P	Via Baldani	16	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0021	27 12 2013	RAGNINI	LORETTA	09/12/1964	Cala dell'Inghisa (PG)	RGNLTN54T498468	Via Fontanelle	2	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0022	27 12 2013	TESTA	VITTORIA	16/07/1967	Roma (RM)	STVTR57155H503E	Via F.lli Cervi	2	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0023	27 12 2013	TINARELLO	LUIGIANO	12-05-1946	Monteabbate (TR)	TNRLNKH6121531Q	Via Dante Alighieri	25	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0024	27 12 2013	VITALI	ENNIO	22-04-1946	Pesania (PG)	VTNLE46022G601O	Via Giovanni XXIII	9	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0025	27 12 2013	ZUGARINI	GIUSEPPE	18-02-1938	Pesania (PG)	ZGRGP48818G308Y	Via Prugna	19	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0026	18 12 2014	CECCARELLI	MARCO	14-12-1965	Pesania (PG)	CCCMRCE514G478P	Via F.lli Roselli	6	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0027	18 12 2014	CECCARELLI	ENNIO	01/10/1951	Pesania (PG)	CCCMRCE514G478P	Via F.lli Roselli	6	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0028	18 12 2014	MERCANTI	FRANCO	04/03/1940	Castiglione del Lago (PG)	MRCFNC4004G309Q	P. 22a del Mercato	14	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0029	18 12 2014	PATALOCCO	GIANCARLO	16/05/1966	Terra (TR)	PTLGC955161117W	Via Luigi Longo	23	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0030	25 9 2014	ARMENIO	SIMONA	10/08/1984	Pesania (PG)	RUNSMN4M50575Q	Via S. Angelo	35	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0031	12 9 2014	ILEA	IOANA	29/04/1968	România	LIENOS5092129Q	Via S. Angelo	35	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0032	15 9 2014	PANFOLI	GIACOMO	24/05/1994	Toft (PG)	PNFPCN54E24L188P	Via S. Angelo	34	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0033	26 9 2014	CELLINI	GIANLUCA	28/01/1979	Pesania (PG)	CLGLG69436G308E	Via della Libertà	47	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0034	3 10 2014	BIELLI	ORFEO	19/05/1954	Pesania (PG)	BLRFD054E19G300Y	Via della Resistenza	22	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0035	7 10 2014	TINARELLO	LORENA	13/11/1973	Sozzana	TNRLN715532133Q	Via Dante Alighieri	25	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0036	16 10 2014	GAGLIARDINI	GIUSEPPE	14/03/1946	Pesania (PG)	GGGLGF46C14G601W	Via Amerigo Vesputi	38	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0037	20 10 2014	PERUCCONI	LUCA	22/12/1964	Pesania (PG)	PKCLCL164162G308H	Via Paolo Pissano	26	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0038	5 5 2017	DIGNOTI	NICOLA	11/09/1978	Catania (CT)	DGNMCL78P11351B	S. Trinità Cerrone	9	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0039	5 5 2017	MARCHESI	ROBERTO	30/05/1965	Pesania (PG)	MRCR755E305478A	S. Trinità Cerrone	9	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0040	5 5 2017	PIERAVANTI	LUIGIANO	06/11/1948	Pesania (PG)	PRULCN48A05G308U	Via Turi	12	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0041	5 5 2017	VITTORI	MARIO	05/04/1957	Monteabbate (TR)	VTMNR45505F515V	Via del Trebbio	3	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0042	20 12 2018	OTTAVIANI	MARIA CHIARA	14/03/1986	Pesania (PG)	VTMCH58C34G308Q	Via A. Frank	3	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0043	20 12 2018	SARGENTINI	GIULIANO	22/02/1957	Pesania (PG)	SNGGLN57B215308W	Via L. Longo	59	PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago
0044		PINZO	DONATELLA						PG ex scritto alla Misericordia di Castiglione del Lago

Allegato 3793/2661
all'atto n.

Alcino Badere

Alcino Badere

Alcino Badere

Allegato "B " all'atto Rep. n. 3793/2661

STATUTO DELLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

DI TAVERNELLE-VALNESTORE ODV"

CAPO - I –

FORMA GIURIDICA, PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ, ATTIVITA',

DESTINAZIONE PATRIMONIO, DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI, BILANCIO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed

integrazioni, un'associazione, ente del Terzo settore, denominate

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TAVERNELLE-VALNESTORE ODV".

L'Associazione ha sede nel Comune di PANICALE (PG) Frazione Tavernelle,

Viale della Libertà n. 71.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - ELEMENTI GIURIDICI

La "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TAVERNELLE-VALNESTORE ODV"

è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel

Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di

Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli

laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e

321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano

ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti

derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle ODV.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nelle

	more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto dal	
	Parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore,	
	attraverso la sua iscrizione nel Registro Regionale delle ODV attualmente	
	previsto dalla specifica normativa di settore.	
	ARTICOLO 3 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ E ATTIVITA'	
	La "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TAVERNELLE-VALNESTORE ODV"	
	è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione	
	della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle	
	opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle	
	comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo	
	l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco	
	della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.	
	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo,	
	delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e	
	dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed	
	internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché	
	con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte	
	quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e	
	rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla	
	rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei	
	sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione	
	dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un	
	nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,	

	solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e	
	prevalente di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui	
	all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli	
	enti associati:	
	a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo	
	aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";	
	b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il	
	trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;	
	c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per	
	l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura	
	e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza,	
	di diagnosi, di cura e di prevenzione;	
	d) la promozione della donazione di sangue e organi;	
	e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i	
	servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale,	
	nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità	
	educative;	
	g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca	
	scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione	
	extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa;	

	h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;	
	i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	k) la protezione dell'infanzia abbandonata;	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	n) iniziative di agricoltura sociale;	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;	
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	

	nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei	
	diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del terzo	
	Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto dell'insieme delle	
	risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto	
	all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle	
	attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti	
	stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita	
	può, tra le altre attività, effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della	
	Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione	
	di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in	
	altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.	
	c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.	
	L'associazione può esercitare a norma dell'art 7 del Codice del Terzo	
	Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso richiesta a terzi di	
	donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare	
	le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	
	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana	
	degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove	

	ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario	
	dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo	
	mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia.	
	ARTICOLO 5 - SEZIONI	
	Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire	
	apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato	
	di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e	
	funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.	
	ARTICOLO 6 – RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la	
	Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre	
	Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o	
	“Correttore”.	
	ARTICOLO 7 - STEMMA	
	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte	
	le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello	
	approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo	
	stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema	
	dell'associazione, senza altre modifiche.	
	ARTICOLO 8 - VESTE	
	La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e	
	breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario	
	nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e	

	l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di	
	assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato	
	dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	ARTICOLO 9 – ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE	
	La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce	
	la rappresentanza locale.	
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della	
	Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la	
	spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle	
	Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché	
	l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.	
	ARTICOLO 10 – ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o	
	federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del	
	movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in	
	seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non	
	contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data	
	comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	
	per la relativa approvazione.	
	Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita	
	non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che	
	esulino dai propri principi ispiratori.	

	ARTICOLO 11 – ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO	
	La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il	
	raggiungimento degli scopi istituzionali da:	
	a) quote e contributi degli iscritti;	
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati	
	esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti	
	realizzati nell’ambito dei fini statutari;	
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la	
	normativa nazionale e regionale localmente vigente.	
	Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale,	
	secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti,	
	possono anche essere realizzati:	
	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi,	
	anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura	
	commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;	
	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	
	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad	
	iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che	
	siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.	
	L'associazione può trarre risorse economiche anche dalle attività diverse da	
	quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 12 - PATRIMONIO, DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	

	Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	La Confraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di	
	gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al	
	perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.	
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.	
	ARTICOLO 13 - BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con	
	decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro	
	4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio,	
	ovvero nei tempi e modalità di legge, e depositato presso il Registro unico	
	nazionale del terzo settore.	
	Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in	
	una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano	

	euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui l’associazione deve	
	pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli	
	eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
	componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.	
	Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano euro	
	1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) annui l’associazione deve	
	redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e	
	pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.	
	ARTICOLO 14 – IL VOLONTARIATO	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di	
	attività. E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma	
	di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria	
	ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia	
	con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio	
	gliene ne renda merito”. Al solo fine di promuovere una sana emulazione	
	nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli	
	distinzioni aventi puro carattere morale.	
	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure	
	dai beneficiari.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,	
	mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	

	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i	
	limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o	
	tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito	
	regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
	ARTICOLO 15 - I LAVORATORI	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti	
	necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a	
	qualificare o specializzare l'attività svolta.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.	
	ARTICOLO 16 – GRUPPI OPERATIVI	
	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.	
	La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il	
	gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al	
	Magistrato senza diritto di voto.	
	Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi	

	funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale	
	responsabile un componente del Magistrato.	
	CAPO - II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE	
	DEGLI ISCRITTI	
	ARTICOLO 17 - ISCRIZIONE E QUALIFICHE	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo	
	Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che	
	partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera con le loro	
	competenze e conoscenze.	
	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome	
	tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo	
	spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative	
	che sono alla base istituzionale della Confraternita.	
	L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al	
	Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile o comunque entro 60	
	(sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione	
	di ammissione all’aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei	
	casi previsti dall’art. 20.	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a	
	termine.	

	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli,	
	riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più	
	Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella	
	domanda di iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in	
	momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della	
	Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla	
	Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei	
	diritti acquisiti in altra Confraternita.	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla	
	vita associativa.	
	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria	
	dei Confratelli effettivi ma che non sono ancora associati. L'aspirantato ha	
	la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli	
	passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere	
	automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio	
	è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste	
	simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli	
	partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.	
	I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato,	
	accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo	
	ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della	
	Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano	
	all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione	
	dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo	

	presuppone la maggiore età.	
	La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo	
	contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli	
	organi sociali della stessa.	
	ARTICOLO 18 – REQUISITI DI ISCRIZIONE, INTRASMISSIBILITA' DELLA	
	QUOTA	
	Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e	
	cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della	
	normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente,	
	materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e	
	sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal	
	Magistrato.	
	La quota o contributo associativo è intrasmissibile.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,	
	rivalutabili e trasmissibili.	
	CAPO III	
	DISCIPLINA, DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI	
	ARTICOLO 19 – DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI	
	I confratelli hanno diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- esaminare i libri sociali; i confratelli possono esaminare i libri sociali	
	esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo	
	giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata	
	o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè	
	risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una	

	ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione	
	richiesta e si impegna a non divulgarla;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvarne il programma di attività;	
	- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei	
	bilanci e consultare i libri associativi.	
	Gli iscritti alla Confraternita devono:	
	a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi	
	della Confraternita;	
	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno	
	dell'Associazione che nella vita privata;	
	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e	
	cristiana carità e svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un	
	comportamento corretto e di massima collaborazione;	
	e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;	
	f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;	
	g) assolvere al pagamento della quota associativa.	
	ARTICOLO 20 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	

	I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa	
	contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15	
	(quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:	
	a) ammonizione;	
	b) sospensione a tempo determinato;	
	c) decadenza;	
	d) esclusione;	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è	
	del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato	
	può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla	
	comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato	
	ed il Governatore, con parere definitivo.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è	
	dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 21.	
	ARTICOLO 21 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO	
	La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per morte, recesso,	
	decadenza o per esclusione. Si perde per recesso qualora il Confratello	
	presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il	
	suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno	
	dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18.	
	Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella	
	violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 19 oppure rimanga	
	moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur	
	essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano	
	incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla	

	Confraternita. La perdita della qualità di socio implica	
	contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale	
	verso la Confraternita.	
	I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente	
	dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione	
	deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata,	
	da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le	
	proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il	
	provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora	
	siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova	
	domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le	
	modalità di cui all'art. 17, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il	
	parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente	
	i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà	
	essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di	
	irrogazione del provvedimento di decadenza.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la	
	sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una	
	apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,	
	purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.	
	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	ARTICOLO 22 – GLI ORGANI	

	Sono organi della Confraternita:	
	a) L'Assemblea;	
	b) Il Magistrato;	
	c) Il Governatore;	
	d) Il Collegio Probivirale;	
	e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo (se previsti da	
	normative nazionali o quando vengono espressamente richieste dal	
	Magistrato nella prima o massimo terza seduta dopo l'insediamento dello	
	stesso magistrato).	
	Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun	
	compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	L'ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE	
	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi ed è	
	presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in	
	manca di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà	
	farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello	
	avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere	
	portatore di più di due deleghe.	
	ARTICOLO 24 – ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile,	
	per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa	

	vigente, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.	
	L’Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra	
	gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso	
	affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 (trenta)	
	giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il	
	giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione	
	e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta	
	anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I	
	verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal	
	Segretario e sono inseriti nell’apposito registro. Le deliberazioni	
	dell’assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca	
	dell’associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10	
	(dieci) giorni.	
	ARTICOLO 25 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e	
	specificamente:	
	a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei	
	Confratelli;	
	b) quando il Collegio dei Probiviri o l’Organo di controllo per gravi e	
	motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all’unanimità la	
	convocazione al Magistrato;	
	c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti	
	la Confraternita o per iniziative di carattere generale;	
	d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a)	

	b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese	
	con le modalità di cui dell'art. 24.	
	ARTICOLO 26 – QUORUM COSTITUTIVO	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la	
	presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in	
	seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei	
	presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del	
	Magistrato.	
	ARTICOLO 27 – QUORUM DELIBERATIVO	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai	
	presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il	
	Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale	
	e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori	
	non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le	
	proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le	
	particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 44.	
	ARTICOLO 28 – ATTRIBUZIONI	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le	
	norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività	
	della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del	
	Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo	
	programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato,	
	adottando ove necessario, le relative deliberazioni;	

	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;	
	d) nominare l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;	
	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall’art. 45;	
	g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;	
	h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.	
	Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art.42 <i>bis</i> , c.c.	
	IL MAGISTRATO	
	ARTICOLO 29 - ATTRIBUZIONI	
	Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.	
	In particolare:	
	a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto	

	e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la	
	creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non	
	già richiamate dallo Statuto;	
	b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili	
	i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di	
	qualsunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della	
	Confraternita;	
	c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice	
	Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra	
	nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può	
	avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui	
	all'art. 34;	
	d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni	
	qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del	
	Sodalizio;	
	e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al	
	trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei	
	collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta	
	i relativi provvedimenti;	
	f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la	
	determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del	
	personale dipendente;	
	g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di	

	donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta	
	autorizzazione ai competenti organi;	
	i) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del	
	c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva	
	la ratifica alla prima Assemblea successiva;	
	l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull’ammissione dei	
	nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di	
	diniego alla loro definitiva adesione;	
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
	n) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la	
	preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il	
	coordinamento sono affidati al Correttore;	
	o) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della	
	Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, le modifiche statutarie	
	sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;	
	p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori	
	degli iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con	
	compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un	
	coordinatore fra i componenti il Magistrato;	
	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi	
	giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le	
	eventuali controversie di interesse della Confraternita;	
	r) determina l’ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve	
	versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda	
	della categoria di appartenenza;	

	s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia,	
	congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il	
	conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;	
	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le	
	disponibilità e possibilità della Confraternita;	
	u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli	
	associati e il libro delle deliberazioni assembleari;	
	v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il	
	presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della	
	Confraternita.	
	ARTICOLO 30 - COMPOSIZIONE	
	Il Magistrato è composto da cinque a undici Confratelli. Partecipa alle	
	riunioni del Magistrato il Correttore. Per essere eletti nel Magistrato	
	occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni	
	dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni	
	diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della	
	Confraternita.	
	Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con	
	legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al	
	secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco	
	revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della	
	Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a	
	qualsunque livello.	

	ARTICOLO 31 - ADUNANZE	
	Il Magistrato si riunisce quando ci sarà necessità e comunque almeno	
	quattro volte l’anno nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga	
	necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di	
	almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere	
	convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia	
	e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.	
	L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il	
	luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima	
	della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza	
	dell’ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di	
	governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso	
	di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima	
	convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;	
	in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, con	
	almeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del	
	Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a	
	scrutinio segreto.	
	IL GOVERNATORE	
	ARTICOLO 32 – ATTRIBUZIONI	
	Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata	
	dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le	
	varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.	
	Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione nazionale	

	delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.	
	In particolare il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della	
	Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;	
	b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in	
	entrambi i casi la presidenza;	
	c) attua le deliberazioni del Magistrato;	
	d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri	
	sociali;	
	e) cura congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta	
	dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	
	f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della	
	Confederazione stessa;	
	g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel	
	presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di	
	carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione	
	successiva al provvedimento.	
	Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le	
	Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.	
	ARTICOLO 33 - IL VICEGOVERNATORE	
	Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione	
	convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue	
	funzioni, il Governatore lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua	
	assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei	

	particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.	
	ARTICOLO 34 - IL SEGRETARIO	
	Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata	
	dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È	
	consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la	
	corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta	
	degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con	
	l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del	
	bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla	
	particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal	
	Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il	
	segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.	
	ARTICOLO 35 - L'AMMINISTRATORE	
	L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario,	
	cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando	
	i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla	
	regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza	
	di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa	
	vigente da sottoporre al Magistrato.	
	ARTICOLO 36 – GRATUITÀ E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica	
	quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.	
	Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il	
	primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti	
	restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non	

	subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I	
	componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive	
	risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti	
	dall’incarico e quindi sostituiti.	
	IL COLLEGIO PROBIVIRALE	
	ARTICOLO 37 – COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI	
	Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, fra i	
	Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e	
	per dedizione alla Confraternita. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale	
	valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2 e 3.	
	Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il	
	Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su	
	convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di	
	decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica	
	dell’andamento della Confraternita.	
	In particolare:	
	a) vigila sull’ osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte	
	di ogni Organo della Confraternita;	
	b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei	
	regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle	
	Misericordie d’Italia;	
	c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti	
	disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest’ultimi;	
	d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata,	
	il Magistrato della Confraternita;	

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario		
o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che		
dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di		
sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo		
per ricorrere alle norme di cui all'art. 47 commi 1 e 2.		
Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due		
componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in		
modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce		
motivate e, se del caso, anche in via equitativa.		
Esso tiene il libro delle proprie adunanze.		
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO		
ARTICOLO 38 – COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI		
La Confraternita nomina un sindaco e/o collegio di sindaci revisori, eletto/i		
dall'assemblea fra i confratelli, quando siano superati per due esercizi		
consecutivi due dei seguenti limiti:		
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;		
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00		
euro;		
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.		
L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti		
non vengono superati.		
La nomina del Sindaco revisore o collegio di sindaci revisori è altresì		
obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi		
dell'articolo 10 del D.Lgv. 117/2017.		
Per l'eleggibilità valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2 e 3,		

	dello statuto.	
	Quando non è monocratico, debbono essere elette almeno tre figure e	
	dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice	
	Presidente ed il Segretario.	
	Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, potrà essere affiancato da	
	figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata	
	dall'Assemblea stessa.	
	I membri non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato	
	né nel Collegio dei Probiviri.	
	Si riunisce almeno semestralmente per la verifica dei conti e redige	
	apposito verbale.	
	Non possono assistere alle riunioni del Magistrato.	
	Delibera validamente con la presenza di due componenti.	
	I componenti il Magistrato e il collegio dei revisori, anche se monocratico,	
	nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario	
	non hanno diritto di voto.	
	Al superamento per due esercizi consecutive di due dei seguenti limiti:	
	a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:	
	2.200.000,00 euro;	
	c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.	
	La Confraternita nomina un "Organo di Controllo" il quale svolge anche	
	funzione di revisione legale dei conti.	
	La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni	
	destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgv. 117/2017.	

	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	Al momento di inizio operatività dell'organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.	
	Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.	
	ARTICOLO 39 – IL CORRETTORE	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.	
	Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.	

ARTICOLO 40 – LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 (quattordici) a 22 (ventidue) Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori (ove presente) di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

	g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.	
	ARTICOLO 41 – MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed	
	ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria	
	preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può	
	esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei	
	Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di	
	preferenze pari ai 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato.	
	Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il	
	maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con	
	maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità	
	sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si	
	procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a	
	quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il	
	Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede	
	sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne	
	presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante	
	le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono	
	essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall’affissione. La	
	Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei	
	nuovi organi.	
	ARTICOLO 42 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	
	I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a	
	rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei	
	candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati	

	fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di	
	cui al precedente comma saranno annullate.	
	ARTICOLO 43 – GRATUITÀ DELLE CARICHE ELETTIVE	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano,	
	civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base	
	dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in	
	virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta	
	morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei	
	confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e	
	cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano	
	la carica.	
	Le incompatibilità di cui all’articolo 30 comma secondo si estendono anche	
	tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e	
	Presidente dei Sindaci Revisori.	
	ARTICOLO 44 – RIFORMA DELLO STATUTO	
	La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la	
	norma di cui all’art. 29 punto p), è presentata al Magistrato, mediante	
	motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un	
	decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio	
	dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio parere. Dopo aver	
	esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della	
	Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con	
	specificazione dell’ordine del giorno e del numero degli articoli cui è	
	fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati	

	dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le	
	indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in	
	maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di	
	convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione	
	nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di	
	almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt.	
	3, 4 e 6 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e	
	le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.	
	ARTICOLO 45 - REGOLAMENTO GENERALE	
	L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto,	
	con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento	
	Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli	
	potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il	
	Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento	
	Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.	
	ARTICOLO 46 – MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA CONFRATERNITA	
	In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano	
	possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e	
	qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia	
	andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri	

	sostitutivi previsti di cui all’art. 37 comma e), il Governatore della	
	Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di	
	interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità	
	dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del	
	Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La	
	Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate le condizioni	
	di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale	
	attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario	
	Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non	
	dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione	
	dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove	
	la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa	
	rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la	
	questione all’attenzione delle autorità competenti.	
	ARTICOLO 47 - RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE	
	MISERICORDIE D’ITALIA	
	Qualora l’Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d’Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non	
	appartenenza, l’Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi	
	utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e	
	procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed	
	ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata	
	identificazione.	

ARTICOLO 48 – SCIOGLIMENTO DELLA CONFRATERNITA

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 46. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

ARTICOLO 49 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

A seguito dello scioglimento, il patrimonio residuo della Confraternita, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, per mezzo di delibera assembleare ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le

indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TAVERNELLE-VALNESTORE

Codice Fiscali: 94149880547

AMBULANZA:

Casa costruttrice: FIAT

Modello: DUCATO

targa DT 701 CN

Anno di immatricolazione: 2008

Classe/Uso: AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE

Allegato ^{"C"}
all'atto n. 3793/2661

MEZZO SPECIALE

Casa costruttrice: FIAT

Modello: DOBLO'

Targa: GA 930 DH

Anno di immatricolazione: 2020

Classe/Uso: AUTOVEICOLO PRIVATO AD USO SPECIALE – TRASPORTO HANDICAPPATI

MEZZO SPECIALE

Casa costruttrice: FIAT

Modello: DOBLO'

Targa: DF 212 JR

Anno di immatricolazione: 2007

Classe/Uso: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE – USO PROPRIO (SOCCORSO AVANZATO)

MEZZO SPECIALE

Casa costruttrice: FIAT

Modello: DOBLO'

Targa: CJ 116 TA

Anno di immatricolazione: 2003

Classe/Uso: AUTOVETTURA PER TRASPORTO PERSONE – USO PROPRIO (VEICOLO
MULTIUSO)

Alberto Furlan

[Signature]